

Codice A1805B

D.D. 7 febbraio 2023, n. 357

Decreto 12 ottobre 2022, n.205, Art. 114 del d. lgs. 152/2006, d.m. 30/06/2004 e art. 33 del d.p.g.r. 2/R del 2022 - Procedimento di approvazione dell'aggiornamento del progetto di gestione delle operazioni di svasso, sfangamento e spurgo degli invasi, relativo al "Progetto di gestione dell'invaso della diga di Valla", localizzato in comune di Spigno Monferrato (AL), presentato da Tirreno Power S.p.A..



ATTO DD 357/A1805B/2023

DEL 07/02/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: Decreto 12 ottobre 2022, n.205, Art. 114 del d. lgs. 152/2006, d.m. 30/06/2004 e art. 33 del d.p.g.r. 2/R del 2022 - Procedimento di approvazione dell'aggiornamento del progetto di gestione delle operazioni di svasso, sfangamento e spurgo degli invasi, relativo al "Progetto di gestione dell'invaso della diga di Valla", localizzato in comune di Spigno Monferrato (AL), presentato da Tirreno Power S.p.A..

Premesso che:

1. Il Decreto n.205 del 12/10/2022 (G.U. n.7 del 10/01/2023), Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all'articolo 114, commi 2,3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, entrato in vigore il 25/01/2023:
 - al comma 1 dell'art.1 definendo il campo di applicazione riporta gli invasi costituiti da sbarramenti, dighe e traverse, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, mentre per gli sbarramenti regionali non compresi, al comma 2 richiede alle regioni l'adozione, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, di apposita disciplina, nelle more dell'adozione della quale, si applicano le disposizioni regionali vigenti o, in assenza delle medesime, le disposizioni contenute nel regolamento nazionale;
 - al comma 1 dell'art.11 (Norme transitorie, disposizioni di salvaguardia, abrogazioni e clausola di salvaguardia), stabilisce che i progetti presentati prima della data di entrata in vigore del regolamento, ancorche' non ancora approvati dalla regione, sono approvati secondo la disciplina di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 16 novembre 2004;
2. il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30/06/2004 ha fornito i criteri per la redazione del progetto di gestione delle operazioni di svasso, sfangamento e spurgo degli invasi, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs. 152/1999, ora art. 114 del d.lgs. 152/2006;

3. sussiste in capo ai gestori degli invasi l'obbligo, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 30/06/2004, di redigere il progetto di gestione per i propri invasi, anche al fine di adeguare i fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione e dei disciplinari di esercizio;
4. l'art. 114 del d.lgs.152/2006 fa salvi i criteri già definiti con il d.m. 30/06/2004;
5. l'art. 33 del d.p.g.r. 2/R del 2022 dispone che gli articoli dal 21 bis al 21 decies del Titolo IV bis (Operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi) nonché gli allegati B bis e B ter del d.p.g.r. 9 novembre 2004, n.12/R continuano a trovare applicazione fino all'emanazione di uno specifico regolamento regionale in attuazione del piano di tutela delle acque (PTA);
6. sulla base dell'art. 33 del d.p.g.r. 2/R del 2022, il comma 7 dell'art. 21 quater del d.p.g.r. 9 novembre 2004, n.12/R stabilisce in dieci anni il termine di validità del progetto di gestione approvato, decorso il quale il progetto stesso deve essere oggetto di rinnovo;
7. è previsto che il rinnovo sia approvato sulla base della presentazione di un progetto aggiornato che riporti anche, ai sensi dell'art. 21 sexies, comma 2, del d.p.g.r. 9 novembre 2004, n.12/R, i risultati dei monitoraggi effettuati e una sintesi tecnica delle modalità operative eseguite nel corso di validità del progetto precedente;
8. il parere preventivo richiesto per l'esame del progetto di gestione dall'art. 3 del decreto del 30 giugno 2004, è rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Tecnico per le dighe di Torino, amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento in oggetto.

Premesso inoltre che:

- con determinazione n.2 del 19/01/2006, dell'allora Settore regionale Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo, era stato approvato il "Progetto di gestione della diga di Valla" in comune di Spigno Monferrato (AL), presentato da Tirreno Power S.p.A.;
- la società Tirreno Power ha trasmesso, con nota prot. n. 2322 del 11/08/2022 (ns. prot. n. 34861/A1805B del 11/08/2022), il nuovo progetto da esaminare per l'aggiornamento del precedente.

Dato atto che con ns. nota prot. n. 36450/A1805B del 29/08/2022, è stata indetta la conferenza di servizi di cui all'art. 21 quater c. 3 del D.P.G.R. 12/R del 2004 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis, L. n. 241/1990 e s.m.i., al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, nonché di effettuare l'istruttoria relativa al procedimento in oggetto attraverso il coinvolgimento degli enti competenti e delle strutture regionali preposte alla tutela ambientale, alla tutela della fauna ittica, alla gestione dei rifiuti, alla pianificazione delle risorse idriche e gestione aree protette, alla pianificazione in materia di irrigazione e bonifica, nonché del Dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).

Visti i pareri e contributi tecnici pervenuti:

- nota Ns.prot. n. 50870 del 30/11/2022 della Provincia di Alessandria-Direzione Ambiente Viabilità 1-Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche-Ufficio Concessioni di Derivazione;
- nota Ns.prot. n. 37055 del 02/09/2022 della Provincia di Asti-Servizio Ambiente;
- nota Ns.prot. n. 38968 del 16/09/2022 della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale - Alessandria e Asti;
- nota Ns.prot. n. 40091 del 23/09/2022 della Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere;
- nota Ns.prot. n. 36441 del 29/08/2022 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili - Ufficio Tecnico per le dighe di Torino;
- nota Ns.prot. n. 5148 del 06/02/2023 della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio-Settore Tutela delle acque.

Preso atto che:

- l'invaso in questione è situato in Comune di Spigno Monferrato (AL), sul Torrente Valla, nel bacino idrografico del fiume Bormida, affluente di destra del Torrente Bormida di Spigno;
- l'invaso raccoglie anche le acque del torrente Bormida di Spigno e di Millesimo grazie ad una galleria di derivazione dall'opera di presa ubicata a Piana Crixia. L'immissione di questa galleria nell'invaso si trova circa 2.200 m a monte della diga, in corrispondenza del punto di accesso in alveo più prossimo allo sbarramento;
- il Torrente Valla è inserito nella rete di monitoraggio regionale ai sensi della Direttiva Quadro Acque - 2000/60/CE (di seguito DQA), come anche i torrenti Bormida di Millesimo e Bormida di Spigno da cui l'invaso deriva acqua o è immissario. L'invaso in sé non costituisce corpo idrico lacustre con obiettivo di qualità ambientale;
- la classificazione del sessennio 2014-2019, basata sul monitoraggio delle acque effettuato da ARPA Piemonte in attuazione della Direttiva sopra citata, evidenzia sul corpo idrico del Torrente Valla uno Stato Ecologico "cattivo" basato sul macrobenthos e problematiche legate ad aspetti morfologici e idrologici già a monte dell'invaso. Lo Stato Ecologico dei 3 corpi idrici in cui è suddivisa la Bormida di Spigno risulta essere sufficiente nei punti di Merana e Mombaldone e scarso a Monastero Bormida. La classificazione dello Stato Chimico rileva una situazione di "non buono" con criticità legate alla presenza di nichel e di mercurio. Nel bacino della Bormida di Millesimo è stata inoltre riscontrata la presenza di Esaclorobenzene.

Valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta.

Considerato che:

- il presente aggiornamento del progetto di gestione è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114 del d.lgs. 152/2006, dall'art. 1 c. 2 del d.m. 30/06/2004 e dal d.p.g.r. 12/R del 2004;
- il progetto di gestione della diga di Valla, può essere ritenuto accettabile sotto il profilo ambientale, alle condizioni riportate nel dispositivo.

Visto il parere preventivo positivo ai fini della sicurezza dell'invaso e dello sbarramento in oggetto, ai sensi dell'art. 3 del decreto del 30 giugno 2004, espresso dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili - Ufficio Tecnico per le dighe di Torino, con la suddetta nota Ns.prot. n. 36441 del 29/08/2022.

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte, di approvare, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 7 del d.p.g.r. 12/R del 2004, l'aggiornamento del progetto di gestione in oggetto, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel dispositivo.

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla d.g.r. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.M. n.205 del 12/10/2022;
- D.M. 30/06/2004;
- l.r. 25/2003 e sm.i.;
- l.r. 23/2008 e s.m.i.;
- d.p.g.r. 12/R del 2004 e s.m.i.;
- d.p.g.r. 2/R del 9 marzo 2022.;
- D. lgs. 152/2006 e s.m.i.;

DETERMINA

di approvare, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 7 del d.p.g.r. 12/R del 2004, l'aggiornamento del "Progetto di gestione dell'invaso della diga di Valla" in comune di Spigno Monferrato (AL), presentato da Tirreno Power S.p.A., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. il progetto di gestione, adeguato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia informatizzata al Settore regionale Difesa del Suolo e resterà agli atti del Settore medesimo;
2. nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui all'art. 5 del decreto 30 giugno 2004;
3. è di fondamentale importanza, per la sicurezza ed incolumità pubblica, eseguire l'intervento di dragaggio dell'area antistante lo scarico di fondo nell'anno 2023;
4. nelle sezioni e nel profilo di progetto sono riportati i dati relativi alla sola batimetria del 2021, si richiede di integrare le stesse, dove possibile, con un confronto tra le batimetrie a disposizione (stato iniziale, 1996, 2005);
5. qualsiasi intervento che preveda la realizzazione di opere o lavori che comportino occupazione, anche temporanea, dell'alveo del Torrente Valla è soggetto a preventiva autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904, e/o al rilascio di concessione all'occupazione di suolo demaniale ai sensi del regolamento regionale 6 dicembre 2004 n. 14/R da parte del Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti;
6. in caso di eventuale asportazione di materiale litoide al di fuori di aree demaniali, Tirreno Power dovrà presentare istanza al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 44- 5084 del 14/01/2002 "Manutenzione dei corsi d'acqua di competenza regionale con asportazione di materiali litoidi: individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi e determinazione dei canoni. Prime indicazioni", successivamente modificata con D.G.R. n. 21-1004 del 09/02/2015 per l'ottenimento della necessaria concessione;
7. tra la documentazione da presentare per l'autorizzazione definitiva dei singoli interventi, se l'intervento interesserà terreni privati con escavazioni fuori alveo, dovrà essere compresa anche una puntuale quantificazione di tutti i materiali litoidi globalmente movimentati, comprendenti quelli per i quali è previsto il riutilizzo dai lavori dell'opera stessa e quelli da mettere a deposito definitivo, ai sensi dell'art.13 della l.r. 23/2016;
8. visti i superamenti per cobalto, cromo totale, nichel e idrocarburi pesanti delle rispettive CSC relative ai siti di tipo "A" previste dal D.Lgs. 152/2006, per i quali si può ipotizzare un'origine naturale dal bacino imbrifero visti i superamenti anche a monte diga, tuttavia, ma anche una maggiore concentrazione all'interno dell'invaso, si ritiene necessario procedere in tempi brevi, entro 6 mesi se possibile, a indagini approfondite di caratterizzazione chimico-fisica dei sedimenti di fondo, anche degli strati più profondi, al fine di consentire la progettazione di specifici interventi in particolar modo di fluitazione. Sulla base di questa caratterizzazione sarà possibile infatti determinare se il sedimento possieda caratteristiche idonee anche alla fluitazione o spurgo previsti in una seconda fase delle operazioni. Con ciò si intende la esecuzione di ulteriori 3 siti di campionamento dei sedimenti dell'invaso e 3 campionamenti

nell'alveo a valle dell'opera, in posizione da concordare con ARPA.

Si ricorda altresì che:

- il progetto di gestione ha validità decennale, dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione;
- ai sensi dell'art. 21-quater, comma 8 del regolamento regionale 12/R del 2004 e s.m.i., la Regione si riserva di formulare ulteriori condizioni o di richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di qualsiasi evidenza futura di alterazione delle condizioni della fauna ittica o dello stato qualitativo delle componenti chimico fisiche e biologiche del corso d'acqua imputabili alle manovre eseguite presso l'invaso in oggetto, nonché a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite, legate sia a esigenze del gestore (quali, ad esempio, interventi di variante alle strutture di sbarramento o variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invasate), sia a circostanze estranee al gestore medesimo (quali, ad esempio, un peggioramento della qualità del corso d'acqua rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o l'insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto);
- al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs.33/2013.

L'estensore
ing. Roberto Del Vesco

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta